



ALLEGATO A

ACCORDO QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE SIGLATA TRA

- A. L'UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
- e
- B. L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI COSENZA

PREMESSO CHE

- ✓ il sistema educativo ed il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- ✓ al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti sopra richiamati possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1


- a. Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di dottorati di ricerca e scuole di specializzazione o corsi di master o di perfezionamento, e laureati dell'Università telematica Pegaso.
- b. Il tirocinio, che si configura come integrazione e completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali dei discenti.

Articolo 2

- a. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.
- b. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata dalla struttura ospitante che ne stabilisce tempi, calendario e modalità di svolgimento.
- c. L'Università sottoporrà alla struttura ospitante i candidati al tirocinio, che verranno da questa selezionati ed accettati.

Articolo 3

- a. I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo.
- b. Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili dell'Impresa incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto.



Articolo 4

- a. L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Impresa ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).
- b. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.
- c. In caso di incidenti durante lo svolgimento del tirocinio, l'Impresa si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.
- d. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo e di orientamento di cui al precedente Art. 3.

Articolo 5

- a. L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:
 - ✓ Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - ✓ Seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali nonché rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell'Ente/Azienda ospitante.
- b. L'Ente/Azienda ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità).
- c. Al termine del tirocinio l'Ente/Azienda rilascia al tirocinante un'attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Articolo 6

- a. La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ente/Azienda e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Articolo 7

- a. La presente convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di anni tre e s'intende rinnovata tacitamente di anno in anno.
- b. Il mancato rinnovo deve avvenire con comunicazione scritta almeno 3 mesi prima.

Articolo 8

- a. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alle ordinarie disposizioni normative.

Letto, approvato, sottoscritto in Cosenza il 28.10.2013

Università Telematica Pegaso

Il Presidente del CdA
Dott. Danilo Terpolino

Ordine dei Dottori Commercialisti